

Assegno di mantenimento variabile se la casa familiare è occupata di fatto

Trib. Como, sez. civ., sentenza 27 aprile 2016 (Pres. Est. Donatella Montanari)

Separazione – Coniugi comproprietari della casa coniugale – Assegno di mantenimento – Variabile in base all’occupazione dell’immobile – Sussiste

In materia di separazione, ove i coniugi siano comproprietari dell’immobile destinato, durante la convivenza, a casa familiare, il giudice può porre a carico del coniuge titolare di maggior reddito (che occupi da solo il cennato immobile), un contributo di mantenimento a favore del coniuge cd. debole (che non gode invece della casa), in misura variabile, ovvero condizionato al fatto che l’onerato, pur non avendo diritto alla assegnazione dello alloggio, permanga o meno in detta situazione di “vantaggio” di fatto; ai sensi dello art. 156 2° co cc, infatti, la entità della somministrazione da erogare al coniuge separando economicamente sfavorito deve essere liquidata dal giudice avuto riguardo non soltanto ai redditi dello obbligato ma altresì “alle circostanze”, fra le quali non può non includersi anche quella in esame; del resto, così come la assegnazione giudiziale dello immobile al coniuge collocatario dei figli ha un particolare contenuto economico, valorizzato espressamente dagli artt. 337-sexies cc e 6 legge divorzio ai fini della regolazione dei rapporti economici tra le parti, non potrebbe non venire in considerazione anche la situazione di “ragion fattasi” da parte del coniuge non assegnatario; né va trascurato il fatto che, ove si prescindesse da detto fattore ai fini della liquidazione dello assegno, si rischierebbe di protrarre a tempo indefinito la situazione di vantaggio di un coniuge in danno dell’altro rispetto alla fruizione dello immobile di comproprietà, potendo l’uno non avere interesse ad addivenire alla divisione del cespite (mediante vendita a terzi, acquisto della quota, o divisione giudiziale) e l’altro non avere la possibilità economica per fare ciò (nel caso di specie, il Tribunale ha posto a carico del marito il contributo di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 500,00 mensili da ridursi ad euro 250,00 mensili rivalutabili a far tempo dal suo rilascio della casa familiare).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il2014 conveniva in giudizio il coniuge ... innanzi al Tribunale di Como, chiedendo dichiararsi tra loro la

separazione coniugale essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza; deduceva che il matrimonio era stato celebrato il ...1978 e che dall'unione erano nati i figli ... e ..., ormai maggiorenni ed autosufficienti economicamente, e richiedeva la assegnazione della casa familiare nonché un contributo di mantenimento a carico del coniuge.

All'udienza presidenziale del ..-2014, essendo comparsa la sola parte ricorrente, il Presidente non poteva esperire il tentativo di conciliazione, e quindi previa adozione dei provvedimenti provvisori, rimetteva le parti innanzi al designato Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.

Benché ritualmente citata, la parte convenuta non provvedeva a costituirsi, restando contumace.

Su invito dello ufficio la parte ricorrente precisava quindi le conclusioni all'udienza del ...2016, sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 281 quinquies 1°co cpc.

Ad avviso del Collegio sulla base della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dall'attrice all'udienza presidenziale e del complessivo contegno processuale delle parti, devesi ritenere, tenuto conto anche del tempo trascorso, che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e quindi escludere che possa essere ripristinata la convivenza, il che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto della pronuncia di separazione; né vi è da indagare circa le cause della crisi familiare, non essendo stata proposta la domanda di addebito dalla ricorrente.

Quanto ai profili economici del contenzioso, in primo luogo circa la domanda di assegnazione della casa familiare (di proprietà dei coniugi), devesi rilevare che in via di principio in assenza di prole dei coniugi, minore o maggiorenne non autosufficiente (alla cui presenza gli artt. 337 sexies cc e art. 6 legge divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione dell'alloggio) non vi è luogo a provvedere in parte qua, restando le parti in facoltà di avvalersi dei rimedi civilistici ai fini della definizione della questione sulla base dei rispettivi titoli di proprietà o di godimento sullo immobile; ogni questione relativa al diritto di proprietà o al diritto personale di godimento sulla abitazione esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria; né la assegnazione dello immobile costituisce una misura assistenziale, talché non può essere disposta a favore del coniuge più debole come se integrasse una componente dello assegno di mantenimento (cfr. Cass. 23591/10, 18440/13).

Devesi però rilevare che la fruizione in via esclusiva della suddetta abitazione, da parte di uno soltanto dei coniugi, una volta cessata la convivenza coniugale, riveste indubbio rilievo economico talché detta circostanza va tenuta in particolare considerazione ai fini della indagine sullo assetto economico familiare, tanto più allorché, come nel caso di specie, si avvantaggia in via di fatto dello immobile proprio il coniuge economicamente più favorito, ovvero il convenuto, pur non avendo egli titolo prioritario ai fini della assegnazione, per i motivi di cui sopra.

In secondo luogo, circa la domanda di contributo di mantenimento, da un lato è documentato il reddito esiguo di parte ricorrente (pari ad euro 8081,00 netti annui come da CUD 2015) e dall'altro lato è rimasto incontestato, stante la contumacia del convenuto il fatto che egli (artigiano carpentiere), in costanza di convivenza provvedeva in via esclusiva con le proprie risorse a tutte le esigenze del menage familiare, lasciando a carico della ricorrente esclusivamente le spese per sue

necessità strettamente personali, il che lascia presumere (tanto più in assenza di puntuali riscontri circa i suoi effettivi redditi, stante la di lui contumacia e la indisponibilità in capo alla ricorrente della documentazione fiscale e contabile di pertinenza Cordi) la superiorità economica del marito rispetto alla moglie (la quale in caso contrario, ovvero in caso di paritetiche condizioni reddituali, presumibilmente avrebbe contribuito al fabbisogno domestico).

Considerato quindi detto squilibrio economico, aggravato dal fatto che, sin tanto che non si provveda a definire la questione della comproprietà della casa familiare, la ... (che l'aveva rilasciata prima della udienza presidenziale), in pendenza della sua occupazione di fatto da parte del .., deve sostenere spese per procurarsi alternativo alloggio, ovvero adattarsi alla ospitalità di parenti, appare congruo porre a carico del convenuto il contributo di mantenimento a favore della moglie in misura variabile, ovvero condizionato al fatto che egli, pur non avendo diritto alla assegnazione dello alloggio, permanga o meno in detta situazione di "vantaggio" di fatto; ai sensi dello art. 156 2° co cc, infatti, la entità della somministrazione da erogare al coniuge separando economicamente sfavorito deve essere liquidata dal giudice avuto riguardo non soltanto ai redditi dell'obbligato ma altresì "alle circostanze", fra le quali non può non includersi anche quella in esame; del resto, così come la assegnazione giudiziale dell'immobile al coniuge collocatario dei figli ha un particolare contenuto economico, valorizzato espressamente dagli artt. 337-sexies cc e 6 legge divorzio ai fini della regolazione dei rapporti economici tra le parti, non potrebbe non venire in considerazione anche la situazione di "ragion fattasi" da parte del coniuge non assegnatario; né va trascurato il fatto che, ove si prescindesse da detto fattore ai fini della liquidazione dell'assegno, si rischierebbe di protrarre a tempo indefinito la situazione di vantaggio di un coniuge in danno dell'altro rispetto alla fruizione dell'immobile di comproprietà, potendo l'uno non avere interesse ad addivenire alla divisione del cespite (mediante vendita a terzi, acquisto della quota, o divisione giudiziale) e l'altro non avere la possibilità economica per fare ciò; considerate quindi tutte le risultanze di causa, detto contributo viene quindi determinato nella misura di euro 500,00 mensili rivalutabili, da ridursi ad euro 250,00 mensili rivalutabili a far tempo dal rilascio da parte del ... della casa familiare.

A carico della parte convenuta, in quanto soccombente circa i profili economici del contenzioso, vengono poste le spese di lite della ricorrente

PQM

Il Tribunale di Como visto l'art. 151 2 cc pronuncia la separazione personale dei coniugi ... e ...;

pone carico di quest'ultimo il contributo di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 500,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici istat a far tempo dalla aprile 2017), da ridursi ad euro 250,00 mensili rivalutabili a far tempo dal suo rilascio della casa familiare;

condanna lo stesso alla refusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1985,00 di cui euro 1900,00 per compenso professionale oltre oneri di legge.

Così deciso in Como in camera di consiglio, addì 27-4-2016

Il Presidente relatore estensore
dott.ssa Donatella Montanari